

SERVIZIO DI CUSTODIA DELLE PALESTRE COMUNALI CAPITOLATO

ART. 1 – Oggetto – Valore stimato

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia delle palestre di proprietà comunale gestite in economia per il periodo giugno 2019 / dicembre 2020, ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 07/05/2018.

Le palestre oggetto di assegnazione sono le seguenti:

1. Palestra scolastica Renato Fucini- San Marcello P.se- Via della Vittoria
2. Palazzetto Pertini- Bardalone- Via XXV Aprile
3. Tiziano Terzani- Piteglio- Via Piteglio – Val di Forfora

Il valore dell'affidamento, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 35 comma 1 e seguenti del D. Lgs. 50/2016, è pari ad € 9.765,00 per l'intero periodo di affidamento (18 mesi) calcolato come indicato al successivo art. 3.

ART. 2 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto, che deve garantire lo svolgimento dell'attività sportiva programmata nei diversi impianti, comprende:

1. apertura e chiusura delle palestre, secondo il calendario che verrà definito e comunicato dal competente ufficio con un preavviso di almeno 10 giorni;
2. accensione / spegnimento degli impianti di riscaldamento qualora richiesto;
3. controllo del corretto utilizzo delle attrezzature, che deve essere consentito soltanto alle Associazioni ed alle persone autorizzate dal Comune;
4. controllo sommario dello stato dei luoghi dopo ciascun utilizzo con rimozione dei rifiuti abbandonati;
5. verifica della completezza delle dotazioni di cui al D.M. 388/2003 della cassetta del pronto soccorso ed eventuale comunicazione al Comune di quelle mancanti e/o scadute per la loro sostituzione;
6. tempestiva segnalazione ai competenti Uffici comunali di tutti gli eventuali inconvenienti o problemi insorti nel corso delle attività (ad esempio: guasti e/o danni agli impianti ed agli arredi, indicando - nel caso - gli eventuali responsabili) o situazioni di pericolo o, comunque, meritevoli di attenzione;
7. tenuta e compilazione negli appositi registri forniti dal Comune delle presenze e frequenze negli impianti;
8. raccolta di eventuali oggetti personali ritrovati nell'impianto, secondo le seguenti modalità:
 - documenti, oggetti di valore e simili debbono essere consegnati ai competenti uffici comunali entro cinque giorni dal ritrovamento;
 - capi di vestiario, scarpe e simili debbono essere lasciati negli spogliatoi dell'impianto;

Gli orari del servizio potranno svolgersi in giorni feriali e/o festivi, secondo la programmazione delle attività agonistiche.

Le attività sportive delle palestre si suddividono in:

- attività continuative che riguardano l'utilizzo dell'impianto durante l'anno sportivo (da settembre a maggio) effettuate per lo più da squadre locali per allenamenti e/o attività programmate;
- attività saltuarie effettuate durante i mesi estivi e partite di campionato

Il custode dovrà presentarsi in tempo utile presso l'impianto per garantirne l'apertura e consentire l'accesso agli utilizzatori. (Viene considerata mezz'ora di servizio per ogni intervento)

Il custode ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale la sua assenza dal servizio dovuta a malattia o ad altri impedimenti; l'aggiudicatario, dovrà provvedere alla sostituzione del custode con altro personale ugualmente idoneo. Comunicando al Comune l'avvenuta sostituzione, tramite lettera scritta contenente il nominativo del sostituto, il n° di telefono, ed il periodo in cui sarà attiva la sostituzione.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Marcello Piteglio.

La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al suddetto Codice di Comportamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ART. 3 – Importo dell'affidamento

L'importo stimato dell'affidamento è di Euro 9.765,00 (oltre iva di legge se dovuta) così suddiviso:

- € 3.255,00 per il periodo giugno – dicembre 2019
- € 6.510,00 per il periodo gennaio – dicembre 2020

L'importo è calcolato considerando n. 630 ore presumibili di servizio (stimate secondo le attività dello scorso anno) moltiplicate per € 15,50 che costituirà la base d'asta in sede di gara.

Il prezzo orario offerto, come risultante dall'offerta economica della ditta aggiudicataria, costituirà la base di calcolo per la remunerazione del servizio, che verrà riconosciuta e pagata in relazione alle ore effettivamente svolte per un massimo di n. 630.

ART. 4 – Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento del servizio è stabilita per il periodo di 18 mesi (da Giugno 2019 a Dicembre 2020)

ART. 5 – Modalità di aggiudicazione

Il servizio sarà affidato previo espletamento di una procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del citato decreto **previo avviso per manifestazione di interesse.**

L'avviso per manifestazione di interesse verrà pubblicato principalmente allo scopo di individuare e di valutare la disponibilità a partecipare ad una successiva ed eventuale fase di selezione dell'appaltatore che sarà indetta mediante lettera di invito ai soggetti interessati.

Il costo orario posto a base d'asta in sede di eventuale gara sarà di € 15,50.

ART. 6 – Responsabilità ed Assicurazioni

Il concessionario assume espressamente a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità derivante ed inerente l'attività di custodia dell'impianto, esonerando ad ogni effetto il Comune.

ART. 7 – Definizione delle controversie

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente affidamento è competente il Tribunale di Pistoia.

ART. 8 – Risoluzione

Il contratto potrà essere risolto, previa dichiarazione del Comune al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- il verificarsi di gravi omissioni o violazioni delle prescrizioni e degli obblighi sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- esistenza di gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tali da compromettere la corretta gestione degli immobili, e dei servizi erogati alla collettività, ripetuti anche dopo espressa diffida dell'Amministrazione Comunale;
- gestione degli impianti in modo difforme dalle previsioni del presente capitolato, per usi non coerenti con la sua destinazione, che possano risultare pregiudizievoli per l'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto, o subappalto non autorizzato;
- gravi e ripetute violazioni e/o inadempimenti relativi alle norme igienico-sanitarie e alle norme riguardanti la gestione degli impianti sportivi e natatori;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento delle attrezzature dell'impresa a corredo dell'impianto;
- inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 in ordine alle garanzie ed alle coperture assicurative richieste.

Si applicano alle ipotesi di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro le disposizioni di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 9 – Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente il contratto, che sarà stipulato in forma di scrittura privata, sarà a carico del gestore.

ART. 10 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali forniti nell'istanza presentata saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio e gli incaricati del trattamento sono i dipendenti preposti al Settore competente dell'Ente sopra menzionato.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono:

Dottor Stefano Paoli

Pec: studiopaoli.s@pec.it

Email: stefano.paoli@centrostudentilocali.it Telefono: 347.6843885

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della procedura e dei comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all'eventuale affidamento della concessione per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679).

I dati raccolti:

- saranno trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi;
- verranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità indicate.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
- Il candidato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

ART. 11 – Disposizioni finali

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Il concessionario dovrà osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di San Marcello Pistoiese approvato con delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014.

Il concessionario dovrà dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter del dlgs 165/2001, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro .

SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sono ammessi a partecipare le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionale con priorità a soggetti aventi sede nel Comune di San Marcello Piteglio o storicamente presenti sul territorio oppure ad associazioni dello sport e del tempo libero

I predetti soggetti, qualora partecipanti ad un raggruppamento o consorzio, non potranno presentare offerta a titolo individuale, né come membri di altri raggruppamenti o consorzi.

E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c. c. od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016.

Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato, non dovrà trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D. Lgs 50/2016.